

A.S. 3249

Gli "stagionali", sono i lavoratori che svolgono ripetitivamente e, quasi sempre, negli stessi periodi dell'anno, attività strettamente legate a fattori stagionali (sia di prodotto, che di mercato). La riforma Fornero prevede che i contratti stagionali (in ragione della loro natura di "buona flessibilità") siano esclusi dal pagamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1,4% dovuta dalle aziende per gli altri lavoratori non a tempo indeterminato. Tale esclusione viene però garantita ai lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e non anche ai lavoratori stagionali così come individuati dai contratti collettivi nazionali.

E' assolutamente fondamentale, per tutti i settori connotati da forte stagionalità, quale l'alimentare, che il Parlamento estenda l'esclusione anche alle ipotesi di stagionalità contemplate dai CCNL di categoria. In caso contrario il rischio di una contrazione dell'attività produttiva e di una ricaduta negativa sui salari degli occupati appare evidente.

Inoltre la nuova Mini Aspi se fosse approvata condannerebbe, secondo i dati dell'Inps, circa 500mila lavoratori, di cui 100mila nel settore alimentare, a forti decurtazioni di reddito ed al taglio dei futuri trattamenti pensionistici. Per evitare che uno dei caposaldi della flessibilità "buona" legata alla stagionalità, impatti negativamente se non drammaticamente sui lavoratori, Fai, Flai e Uila propongono i seguenti emendamenti:

Art. 28

Em. 28.2 (testo 2)

Al comma 1, le parole: "pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni."

Conseguentemente:

al comma 2, le parole: "per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno"

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter.

5-ter.. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun

Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa."